



DOGANE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

La certificazione AEO: vantaggi e benefici
anche alla luce dell'evoluzione del Codice Doganale dell'Unione

Alessandra Di Salvo, 20 ottobre 2014

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

L'istituto dell'Operatore Economico Autorizzato è attualmente disciplinato dai seguenti provvedimenti:

- Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (CDC), in vigore fino al 31 maggio 2016 (sarà infatti abrogato a decorrere dal 1° giugno 2016), cfr. art. 5-bis;
- Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (**DAC**), cfr. artt. 14 bis – 14 quinquies.

In futuro, la normativa di riferimento sarà costituita da:

- Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (**CDU**), in vigore a partire dal 30 ottobre 2013, ma interamente applicabile a decorrere dal 1° giugno 2016 (infatti, solo talune disposizioni del CDU – prevalentemente in materia di delega di potere e conferimento di competenze alla Commissione – sono applicabili già dal 30 ottobre 2013), cfr. artt. 38-41;
- Atti delegati e di esecuzioni emanati dalla Commissione Europea (in ottemperanza alle disposizioni del CDU applicabili dal 30 ottobre 2013).

In attesa delle disposizioni di applicazione del CDU (cfr. bozze del 13 gennaio 2014).


Background e nuove linee guida del CDU

Compliance: il contesto internazionale



Compliance internazionale sempre più complessa e stringente

Principali eventi internazionali



Nuovo ruolo delle dogane comunitarie

Nuovo ruolo delle autorità doganali comunitarie a tutela:

- ✓ degli interessi finanziari comunitari, attraverso la previsione di **regole più semplici e procedure elettroniche** del tutto interoperabili con l'obiettivo di rendere i supporti cartacei l'eccezione alla regola (e-customs);
- ✓ dell'interesse comunitario a **contrastare il commercio sleale e illegale**;
- ✓ Dell'interesse comunitario **alla sicurezza, della Comunità, dei suoi cittadini e dell'ambiente** ;
- ✓ delle partnership con società **affidabili**, i.e. Operatori Economici Autorizzati.




GLI IMPORTATORI E ESPORTATORI COMUNITARI DEVONO DIVENTARE CONSAPEVOLI DEI PROPRI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DOGANALI E IL PROPRIO RUOLO NELLA SUPPLY CHAIN INTERNAZIONALE!

Catalizzatore della competitività dei paesi e delle società

Considerando del CDU (uguale al precedente considerando del CDA)

«(16) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il **ruolo delle dogane**, assegnando loro una **funzione di guida nella catena logistica** e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un **catalizzatore della competitività dei paesi e delle società**. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane».

Fasi e-Customs



2008

2009

2010

2011

2013

2014

Procedimenti informatici nel CDU

Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati

*Art. 6, par. 1, UCC: «**Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici**»*

Misure transitorie

Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi

Principali “considerando” del CDU

Semplificazione
della normativa doganale

+

Uso di tecnologie
di informazione
e comunicazione

+

Applicazione armonizzata
e standardizzata dei
controlli doganali



al fine di assicurare controlli doganali di livello equivalente
che scongiuri il rischio di comportamenti
anticoncorrenziali nei vari punti di entrata e di uscita
dell'Unione

- ✓ *scambio di informazioni tra le varie autorità competenti: controllo delle merci nello stesso momento e nello stesso posto*
- ✓ varie semplificazioni per operatori economici autorizzati.

Vantaggi e accordi di mutuo riconoscimento

Considerando del CDU


«(24) *Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un'autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; A seconda del tipo di autorizzazione concessa, **gli operatori economici autorizzati dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza.** Dovrebbero altresì godere di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.*

*(25) **Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale dello status di operatore economico autorizzato**».*

La certificazione AEO

Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

A partire dal 1 gennaio 2008, gli operatori che dimostrano un adeguato livello di **affidabilità e sicurezza** della propria **Supply Chain**, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autorità Doganali, il certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator)



Operatore Economico Autorizzato (AEO)

*“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”**

* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006

Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

2/2



La certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia a:

- Produttori
- Esportatori
- Spedizionieri/impresе di spedizione
- Depositari
- Agenti doganali
- Vettori
- Importatori

La procedura per la concessione dello status AEO è facoltativa, tuttavia le maggiori imprese internazionali già intendono operare solo con altri operatori "AEO" in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi della certificazione.

Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche **audit dell'Agenzia delle Dogane** su:

1.

L'osservanza degli obblighi doganali per i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza

2.

L'adeguatezza del sistema logistico e contabile


3.

Una comprovata solvibilità finanziaria

4.

La rispondenza ad adeguate norme di sicurezza, sia sicurezza fisica che IT

Le tre tipologie di certificato AEO



Risk management e competitività nella supply chain internazionale

Requisiti doganali e ottimizzazione della supply chain

I vari elementi da considerare per una corretta compliance doganale ed ottimizzazione della supply chain



Rafforzamento dei controlli interni

- Riduzione costi nel breve e lungo termine
- Competitività
- Mantenimento delle autorizzazioni
- Mantenimento delle licenze

- Riduzione costi nel breve termine
- Sanzioni e multe
- Contenziosi



**+
R
I
S
C
H
I
-**

Livello dei controlli
interni
e
Accuratezza della
compliance

L'introduzione di controlli interni crea consapevolezza sulle opportunità e riduce i rischi di una compliance non adeguata alla complessità del contest internazionale

Risk management e governance nell'ambito doganale

I rischi di una compliance non accurata nell'ambito di flussi internazionali:

- Contenziosi
- Sanzioni penali ed amministrative
- Revoca delle autorizzazioni doganali
- Revoca delle licenze per esportazione
- Revoche di trattamenti preferenziati
- Rallentamenti del business
- Rallentamenti della supply chain e dei processi di sdoganamento
- Perdita di immagine (scambio di informazioni per origine preferenziale)
- Sopravvenienze per i dazi e diritti doganali non correttamente determinati alla data in cui è sorta l'obbligazione doganale



Motivazioni per la certificazione AEO

Competitività di una supply chain internazionale

Key points
per
esportatori
e
importatori

- 1. Overview globale*
- 2. Conseguire tutte le semplificazioni e autorizzazioni*
- 3. Velocizzare lo sdoganamento*
- 4. Ottimizzare i benefici per la supply chain internazionale*
- 5. Ridurre i rischi di non compliance*



Compliance, organizzazione e consapevolezza

Effetti della certificazione AEO

Ottimizzazione della Supply chain e risk management

- Review delle procedure doganali e fiscali alla luce delle norme correnti, sentenze della corte di giustizia e chiarimenti ministeriali

Interazione dei gruppi di lavoro ed aggiornamento

- Scambio di informazioni e centralizzazione in capo all'Ufficio doganale per le materie doganali, individuazione delle diverse responsabilità degli uffici coinvolti, corsi di formazione
- Coinvolgimento di tutti i partner coinvolti nella *supply chain*, nonché review delle responsabilità contrattuali

Formalizzazione delle procedure e review dei contratti con fornitori

- Conferimento della rappresentanza in dogana
- Responsabilità per le dichiarazioni di origine dei fornitori
- Procedura per lo sdoganamento
- Procedura per la gestione delle licenze extra-doganali

Visione globale

- Regole SA per la classificazione
- Articolo VII GATT per la determinazione del value in dogana
- Accordi preferenziali e di libero scambio per le regole di origine

Automatizzazione dei processi

- E-customs
- Procedure domiciliate ed altre autorizzazioni per velocizzare i tempi di sdoganamento
- Iscrizione nelle scritture del dichiarante
- Sdoganamento centralizzato

Benefici e vantaggi (CDC)

Principali benefici DIRETTI:

- ✓ Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli);
- ✓ Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (l'ufficio doganale competente comunica all'AEO che la sua spedizione è stata selezionata per il controllo fisico, prima dell'entrata effettiva delle merci nel territorio doganale comunitario; controlli doganali complementari prioritari);
- ✓ Scelta, da parte dell'operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali;
- ✓ Procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal Codice doganale (es. procedura di domiciliazione e altre procedure semplificate);
- ✓ Esonero da garanzia per depositi IVA.

AEOS e AEOF

- ✓ Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;
- ✓ Comunicazione preventiva dell'esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.

Principali benefici INDIRETTI:

- ✓ Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato;
- ✓ Migliori relazioni con le Autorità doganali;
- ✓ Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni;
- ✓ Diminuzione dei furti e delle perdite;
- ✓ Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
- ✓ Semplificazioni nell'ambito del transito comunitario (come l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.);
- ✓ Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.

BENEFICI FUTURI

- ✓ Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (accordi comunitari: già operativi con Giappone e USA; firmati con Svizzera, Norvegia e Andorra; in fase di negoziazione con altri Paesi, es. Cina);
- ✓ Benefici concessi in base all'CDU (es. esonero dalla garanzia doganale).

Accordi di mutuo riconoscimento

| | |
|----------|--|
| Giappone | Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo |
| USA | Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo |
| Svizzera | Accordi di mutuo riconoscimento firmati, ma non ancora operativi |
| Norvegia | |
| Andorra | |
| Cina | Accordo di mutuo riconoscimento in fase di negoziazione |

NB certificazioni analoghe in Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast); America Latina (BASC); Australia (Frontline).

Programmi AEO esistenti nei principali paesi non EU

| Regione WCO | Paese | Denominazione | Tipologia/ambito |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Americas and Caribbean | Argentina | Customs System of Reliable Operators (SAOC) | Export |
| | Canada | Partners in Protection (PIP) Customs Self-Assessment (CSA) | PIP - Import/export CSA - Import |
| | Colombia | AEO | Import/export |
| | Mexico | New Programme of Certified Companies (NEEC) | Export |
| | Customs-Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT) | USA | Import |
| Middle East and Northern Africa | Giordania | Golden List | Import/export |
| East and Southern Africa | Kenya | AEO | Import/export |
| Asia Pacific | Cina | Classified Management of Enterprises | Import/export |
| | India | AEO | Import/export |
| | Giappone | AEO | Import/export |
| | Singapore | Secure Trade Partnership (STP) | Import/export |
| Europe | Israele | AEO | Import/export |
| | Turchia | AEO | Import/export |

Fonte: World Customs Organization – Compendium of Authorized Economic Operator Programmes – 2014 edition.

Programmi AEO futuri nei principali paesi non EU

| Regione WCO | Paese | Denominazione | Tipologia/ambito |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| Americas and Caribbean | Cile | AEO pilot | Export |
| | Ecuador | Operador Económico Autorizado | Export |
| | Uruguay | Qualified Economic Operator | Import/export |
| Middle East and Northern Africa | Tunisia | AEO | Import/export |
| East and Southern Africa | Botswana | Trans Kalahari Accreditation Scheme | Import/export |
| Asia Pacific | Indonesia | AEO piloting programme | Export |
| Europe | Serbia | AEO | Import/export |

In futuro la UE potrebbe quindi concludere accordi di mutuo riconoscimento anche con altri paesi!

Fonte: World Customs Organization – Compendium of Authorized Economic Operator Programmes – 2014 edition.

Procedure telematiche

Il vincolo ai regimi doganali avviene presentando una «dichiarazione doganale» di vincolo al regime.

Con Circolare n. 16/D del 12 novembre 2012 è stato completato il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con l'eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni comunque trasmesse via EDI.



Dichiarazione telematica: *«una dichiarazione doganale presentata mediante l'invio di un file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale) ...»* (cfr. Circolare n° 22/D del 26 novembre 2009).

Procedure telematiche in domiciliazione

Con le nuove procedure telematiche, la Società deve presentare le dichiarazioni doganali in via telematica (similmente a quanto avviene per l'Intrastat) ma deve in ogni caso presentare le merci in dogana.

Al contrario, nel caso in cui la società (con requisiti AEO) ottenga l'autorizzazione per la procedura di domiciliazione, la stessa può

- continuare a presentare le dichiarazioni doganali in via telematica, dotandosi tuttavia di soluzioni IT che consentano di predisporre internamente tali dichiarazioni (accedendo direttamente ed in via automatica ai dati già disponibili nei propri sistemi aziendali),
- senza dover più presentare le merci in dogana. Infatti, nell'ambito della procedura di domiciliazione, la società è autorizzata a ricevere/spedire le merci direttamente nei/dai propri locali o altri luoghi all'uopo autorizzati, i.e. espletando direttamente le formalità doganali presso il proprio stabilimento industriale (cfr. Regolamento EC n. 1192/2008, Determinazione del 14 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane, cfr. Le Linee Guida sulle procedure semplificate TAXUD/1284/2005)



Dogana «in-house»: riduzione dei tempi e dei costi, nonché(segue)

Procedure telematiche in domiciliazione

Il servizio di sdoganamento telematico è disponibile tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00 (H23):

- negli uffici che assicurano un'operatività estesa fino alle 24 ore, per le operazioni di importazione ed esportazione in procedura domiciliata;
- in tutti gli uffici, per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito effettuate dagli operatori AEO, in ragione dell'affidabilità e del grado di responsabilità richiesto ed assicurato da tali operatori nell'espletamento delle formalità doganali.

NB Le merci selezionate per il controllo (esito della dichiarazione “non svincolabile”) devono restare nel luogo autorizzato sino all'intervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo (cfr. Nota n° 78736 del 22.06.2012).

Domiciliazione – l'unica peculiarità nel DAU

| COMUNITÀ EUROPEA | | | 1 DICHIARAZIONE | | A UFFICIO DI DESTINAZIONE | |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Esemplare per il destinatario | 8 | 2 Speditore/Esportatore N. | 3 Formulaz. 4 Dist di carico | | 7 Numero di riferimento | |
| | | 8 Destinatario N. | 5 Articoli | | 6 Totale dei colli | |
| | | | 9 Responsabile finanziario N. | | | |
| | | | 10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di transaz. produr. | 12 Elementi del valore | |
| | | 14 Dichiarante/Rappresentante N. | 15 Paese di spedizione/esportazione | | 13 P.A.C. | |
| | | | 15 Paese d'origine | | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 C. P. destinaz. a b |
| | | 16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr. | 20 Condizioni di consegna | | |
| | | 21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera | | 22 Moneta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione |
| | | 25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di scarico | 28 Dati finanziari e bancari | |
| | 8 | 29 Ufficio di entrata | 30 Localizzazione delle merci | | | |

Indicare «Z» (i.e. Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento).

Cfr. Circ. n. 45/D del 2006 nella versione in vigore al 1° gennaio 2014
Contenente le istruzioni per i dati da inserire nelle diverse dichiarazioni doganali.

Domiciliazione – esempi di dati delle merci nel DAU

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| 31 Colli e designazione delle merci | Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura | 32 Articolo | 33 Codice delle merci | | |
| | | N. | | | |
| 44 Menzioni speciali | | 34 C. P. d'origine | 35 Massa lorda (kg) | | 36 Preferenze |
| | | a) | b) | | |
| | | 37 REGIME | | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti |
| | | 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente | | | |
| | | 41 Unità supplementari | 42 Prezzo dell'articolo | 43 Codice | |
| | | | | | M.V. |

- **Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri, numero(i) contenitore(i) , quantità e natura** – Indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci. Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi.
- **Casella 32: Numero dell'articolo** – Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione.
- **Casella 33: Codice delle merci** – Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue:
 - a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata;
 - b) la seconda suddivisione non deve essere utilizzata;
 - c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale ;
 - d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale;
 - e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale.

Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, l'indicazione del codice delle merci è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie.
- **Casella 34: Codice Paese d'origine** – Indicare nella casella 34a, nel solo caso di dichiarazioni di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, il codice del Paese d'origine. Nella casella 34b indicare il codice della provincia di origine/produzione delle merci descritte nella casella 31, ovvero, se essa non è nota, della provincia di provenienza.
- **Casella 35: Massa lorda (Kg.)** – Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori (...).

Ulteriori vantaggi previsti dal CDU per gli AEO

Rappresentanza doganale (artt. 18-20 CDU)

Anche nella normativa futura la rappresentanza doganale (solo per soggetti stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, salvo deroghe) sarà

- diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto dell'importatore;
- indiretta se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore.

Tuttavia

- gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale (stabilito nella Comunità) può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito;
- gli operatori AEO saranno comunque abilitati a prestare i propri servizi in tutti i Stati Membri.



Ottimizzazioni e riduzione costi in caso di centralizzazione degli incarichi di rappresentante doganale AEO

CDU e garanzie per gli AEO (art. 95, par. 2)

«Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una **garanzia globale con un importo ridotto** o a beneficiare di un **esonero dalla garanzia**, a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c)» ossia

b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c) solvibilità finanziaria.



Requisiti AEO

Deposito per la custodia temporanea (art. 148 CDU)

Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea è concessa alle persone che, tra le altre condizioni, offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni.

Si ritiene che un AEOC soddisfi tale condizione fintantoché nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.



Possibilità per gli AEOC di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito.

Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni.

Sdoganamento centralizzato (art. 6 e 16 CDU)

Una delle principali priorità del CDU consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione.

Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni mediante procedimenti informatici e con requisiti comuni in materia di dati (art. 6 CDU)



Articolo 16

Sistemi elettronici

1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice.

Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU)

Autorizzazione per presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale dove l'operatore è stabilito, a prescindere da dove entrano o escono le merci. In tali casi, l'obbligazione doganale si considererà sorta nell'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione doganale.

Per quanto concerne le responsabilità, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale:

- è presentata la dichiarazione doganale (c.d. dogana import/export) sarà responsabile per le formalità per la verifica della dichiarazione (inclusa l'analisi dei rischi connessi all'operazione i cui esiti dovranno poi essere trasmessi alle autorità dello Stato di effettivo passaggio del confine comunitario) ed i controlli connessi alle misure di politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicarsi alle merci dichiarate;
- sono presentate le merci (c.d. dogana di entrata/uscita) sarà responsabile per la custodia e i controlli sulle merci richiesti dall'ufficio doganale di import/export.



**Il richiedente l'autorizzazione
deve essere un AEO per le semplificazioni doganali**

Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU)

CONVENZIONE

relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE

(2009/C 92/01)

La gestione dello sdoganamento centralizzato, che può essere integrata da semplificazioni delle formalità doganali, comporta, allorché le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri.

Questo giustifica una redistribuzione parziale delle spese di riscossione che sono trattenute dalla parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana a favore della parte contraente in cui sono presentate le merci, in misura pari totale al 50 % delle spese di riscossione trattenute.

Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, CDU)

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a **presentare una dichiarazione in dogana**, compresa una dichiarazione semplificata, **sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante**

a condizione che

le indicazioni di tale dichiarazione siano **a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante** al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.



La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.

NB Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci se, tra le altre condizioni,

- a) il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali;
- b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
- c) l'ufficio di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;

Salva la possibilità per l'ufficio doganale di controllo di chiedere, in situazioni specifiche, la presentazione delle merci in dogana.

Self-assessment (art. 185 CDU)

Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico ad espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.



**Il richiedente l'autorizzazione
deve essere un AEO per le semplificazioni doganali**

Autorizzazione ai regimi speciali (art. 211 CDU)

E' richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per i seguenti regimi speciali:

- perfezionamento attivo o passivo,
- ammissione temporanea,
- uso finale;
- la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci (salvo che il gestore sia l'autorità doganale).



A tal fine, il richiedente deve offrire tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni. Il CDU *«ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione»* se nell'autorizzazione AEO si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale di riferimento (perfezionamento, ammissione temporanea o uso finale).

Attività nelle zone franche (art. 214)


Fatta eccezione per il regime di transito e salvo che sia altrimenti disposto, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.

Il CDU «*ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti*» detto obbligo se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato.

Merci equivalenti (art. 223)

Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo

E' possibile **utilizzare le merci equivalenti nell'ambito dei regimi speciali** se si rispettano determinate condizioni, tra cui la garanzia dell'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale. 

Il CDU «ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime» se nell'autorizzazione AEO si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato.

Merci equivalenti (art. 223 CDU)

In particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano:

- a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
- b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;
- c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
- d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Conclusioni

Conclusioni


Il percorso per la certificazione AEO non è semplice, richiedendo l'introduzione di controlli interni aggiuntivi e la costituzione di un Ufficio doganale nonché una maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti,

ma

la certificazione AEO è alla base del nuovo Codice Doganale


e

- comporta di per sé vantaggi per la società che acquisisce una maggiore consapevolezza del proprio business
- migliora i rapporti con le Autorità doganali
- sarà richiesta a breve anche dagli altri operatori AEO nonché dagli stessi clienti e fornitori non comunitari in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento
- consente di portare le dogane *in house* e ora anche *paperless*



Automatizzazione dei processi

Automation



Studio Tributario e Societario

Alessandra Di Salvo

Partner e Responsabile doganale

Studio Tributario e Societario

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Via XX Settembre, 1 Roma, 00187 Italia

Tel: +39 06489901 | Direct: +39 0648990983 | Fax: +39 0283349083 |

Cell: +39 3357361484

adisalvo@sts.deloitte.it | www.deloitte.it